

C O S T I T U Z I O N I
della
C O N G R E G A Z I O N E della Passione
di Gesù Cristo

1984

Capitolo Primo

I FONDAMENTI DELLA NOSTRA VITA

La vocazione passionista

1. San Paolo della Croce radunò compagni perché vivessero insieme per annunziare agli uomini il Vangelo di Cristo.

Inizialmente li chiamò « i poveri di Gesù » per indicare che la loro vita doveva essere fondata sulla povertà, tanto necessaria per osservare gli altri consigli evangelici, per perseverare nell'orazione e per annunziare assiduamente la parola della Croce¹.

Dispose che essi conducessero vita « conforme a quella degli apostoli » e coltivassero un profondo spirito di preghiera, di penitenza e di solitudine per conseguire una più intima unione con Dio ed essere testimoni del Suo amore². Discernendo acutamente i mali del suo tempo, proclamò con insistenza che la Passione di Gesù, « la più grande e stupenda opera del divino amore³ » ne è il rimedio più efficace.

2. La Chiesa, avendo riconosciuto in San Paolo della Croce l'azione dello Spirito Santo, approvò con suprema autorità la nostra Congregazione e le sue Regole, per la missione di annunziare il Vangelo della Passione con la vita e con l'apostolato⁴.

1 Cfr. L. IV, 217-220: Prefazione alle prime Regole 1720.

2 Notizia 1747, n. 3; L, III, 417-420.

3 L. II, 499.

4 Cfr. Rescriptum Benedicti XIV, die 15 mail 1741, in Acta C.P. XI (1930-1932), 256-257; Breve Benedicti XIV Ad pastoralis dignitatis fastigium, die 18 aprilis 1746, in Acta C.P. XII, (1933-1935), 161-162; Bulla Supremi Apostolatus, Ciementis XIV, die 16 novembris 1769 in Collectio Facultatum C. P. Romae, 1958, pp. 274-282; Bulla Praeclara virtutum exempla, Pii VI, die 15 septembris 1775, in Collectio Facultatum C.P., pp. 293-303.

Questa missione conserva tutta la sua forza e validità per ogni tempo⁵.

Per attuarla siamo radunati in comunità apostoliche e lavoriamo perché venga il Regno di Dio.

Confidando nell'aiuto di Dio vogliamo rimanere fedeli, nonostante i limiti umani, allo spirito evangelico e all'eredità del nostro Fondatore.

3. Consapevoli che la Passione di Cristo continua in questo mondo fino a che Egli ritorni nella gloria, condividiamo le gioie e le ansie dell'umanità in cammino verso il Padre. Ci studiamo di prendere parte alle tribolazioni degli uomini, specialmente dei poveri e degli abbandonati, e di confortarli sollevandoli dalle loro sofferenze.

Con la potenza della Croce, sapienza di Dio, tendiamo con ardore ad illuminare e rimuovere le cause dai mali che affliggono gli uomini.

Per questo la nostra missione è diretta alla evangelizzazione mediante il ministero della parola della Croce perché tutti possano conoscere Cristo e la forza della Sua risurrezione. Ogni uomo, partecipando alle sofferenze di Cristo, può divenire Simile a Lui nella morte per conseguire la sua stessa Gloria⁶. Tutti ci dedichiamo a questo apostolato, ognuno secondo le proprie attitudini, talenti e mansioni.

4. Corrispondiamo alle pressanti esigenze, poste a ognuno dalla personale chiamata del Padre a seguire Cristo Crocifisso, con l'impegno continuo a fare del Vangelo di Cristo la regola suprema ed il criterio della nostra vita; con la costante volontà di vivere e lavorare in comunità fraterne, osservando queste Costituzioni nello spirito di San Paolo della Croce; con il fermo proposito di far crescere in noi lo spirito di preghiera e insegnando agli altri a pregare; e infine, con la premurosa attenzione alle necessità degli uomini nostri fratelli e con lo zelo di condurli, attraverso il messaggio della Croce, alla pienezza della vocazione cristiana.

5 Cfr. Breve Salutiferos Cruciatu, Ioannís XXIII, die i iulii 1959, in Regulae et Constitutiones C.P., Romae, 1959, p. V-IX; Epistula Pauli VI ad Superiorem Generalem, die 12 octobris 1976, in Acta C.P. XXVI (1975-77), 193-196.

6 Cfr. Fil 3,10-11.

La nostra consacrazione alla Passione di Gesù

5. Cerchiamo l'unità della nostra vita e del nostro apostolato nella Passione di Gesù. Essa rivela la potenza di Dio che pervade il mondo, per distruggere il potere del male e costruire il Regno di Dio.

Chiamati a condividere la vita e la missione di Colui che « spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo »⁷, contempliamo Cristo con assidua preghiera. Egli nel dare la vita per noi, rivela l'amore che Dio porta agli uomini e la via che questi debbono percorrere per ascendere al Padre.

Questa contemplazione ci rende sempre più capaci di manifestare il Suo amore e di aiutare gli altri a fare della vita un'offerta in Cristo al Padre.

6. La nostra partecipazione alla Passione di Cristo, che è allo stesso tempo personale, comunitaria ed apostolica, è espressa con voto speciale. Con tale voto ci obblighiamo a promuovere la memoria della Passione di Cristo⁸ con la parola e con le opere, per approfondire la consapevolezza del suo significato e del suo valore per ogni uomo e per la vita del mondo.

Con questo vincolo la nostra Congregazione prende il suo posto nella Chiesa e si consacra a compiere la propria missione.

Noi viviamo i consigli evangelici alla luce di questo voto e procuriamo di renderlo concreto nella vita di ogni giorno.

In tal modo le nostre comunità diventano fermento di salvezza nella Chiesa e nel mondo e noi facciamo memoria della Passione di Cristo nell'oggi.

I consigli evangelici

7. Il battesimo ci immerge nella dinamica pasquale della morte e risurrezione di Gesù e allo stesso tempo ci consacra membri del popolo di Dio⁹.

Confermiamo, con la professione religiosa, tale consacrazione e la viviamo pienamente secondo queste Costituzioni.

Ognuno di noi risponde alla chiamata di Dio per essere segno e memoria costante dei valori del Suo Regno.

7 Fil 2,7; Notizia 1747, n. 1-2,21; 1768, n. 1-2

8 Cfr L. IV, 220-221; Regula 1720; RetC pp 56-57 ss; 86-87

9 Cfr Rm 6,3.

8. Mossi dallo Spirito di Dio ed accettata la missione affidata a noi dalla Chiesa, ci siamo radunati e formiamo una comunità di amore. Insieme affrontiamo l'arduo cammino della fede per cercare di scoprire il mistero di Dio.

Siamo sostenuti da una medesima speranza camminando incontro a Dio, verso il quale ci sentiamo attratti. Vogliamo che il nostro terreno pellegrinaggio sia annuncio di speranza per tutti gli uomini.

L'esempio della Vergine Maria, la « Serva del Signore »¹⁰, induce ad affidarci alla parola di Dio, nella gioiosa attesa che, anche attraverso la nostra debolezza, sarà manifesta nel mondo la salvezza di Dio.

9. Abbandoniamo ogni cosa¹¹, per seguire Cristo nello spirito delle beatitudini evangeliche.

In mezzo al popolo di Dio viviamo con costanza l'impegno religioso di vita comunitaria, di povertà, di castità e di obbedienza. La pratica dei consigli evangelici dovrà risultare una espressione profonda, sia personale che comunitaria del Mistero Pasquale.

Non possiamo infatti presumere di annunciare agli altri il messaggio della Croce se questo non ha prima permeato la nostra vita.

La povertà

10. Cristo manifestò il suo amore facendosi povero per noi¹².

In risposta a Lui, intendiamo vivere in vera povertà evangelica, con impegno sia personale che comunitario. Ci adoperiamo concretamente che la povertà penetri il nostro vivere in un atteggiamento di autentico distacco e di corretto uso dei beni terreni.

Siamo consapevoli che questo può condurre alla insicurezza e talvolta all'indigenza. Tuttavia confidiamo totalmente in Dio e, sorretti dalla sua grazia, prendiamo ciascun giorno come dono del Padre¹³, senza l'affanno di accumulare ricchezze per il domani¹⁴.

10 Cfr Lc 1, 38.

11 Cfr Mt 19, 27; Lc 5, 11.

12 Cfr 2 Cor 8, 9.

13 Cfr Mt 6, 19.

14 Cfr Mt 6,34.

Questo spirito di povertà, che è frutto della grazia di Cristo, ci dispone maggiormente al servizio di tutti.

11. Sull'esempio della prima comunità cristiana, che era un cuore solo ed un'anima sola e tutto aveva in comune¹⁵, non riteniamo come propri i nostri beni e preferiamo vivere insieme condividendo ogni cosa in una vita semplice e modesta.

Rinunciando a disporre liberamente dei beni, mettiamo noi stessi e i nostri talenti, il lavoro e la competenza al servizio della comunità e della sua missione.

Sia singolarmente che collettivamente dobbiamo evitare quanto non corrisponde ad una reale esigenza della nostra vita e del nostro apostolato, facendo parte di ciò che possediamo alle altre comunità della Congregazione, della Chiesa e ai poveri.

Ciascuno di noi, poi, assoggettandosi volentieri alla comune legge del lavoro, contribuisce secondo le proprie capacità, alla vita quotidiana di tutti¹⁶.

12. Quanto i religiosi ricevono per la propria attività e lavoro o a motivo della Congregazione, come pure le offerte fatte dai benefattori a qualunque titolo, i doni, le pensioni personali concesse o percepite dopo la professione, tutto diventa proprietà della Congregazione. I beni, invece, lasciati in eredità dai genitori e dai parenti, restano di proprietà dei religiosi medesimi.

13. In un mondo nel quale l'ingiusta distribuzione delle ricchezze è una delle principali cause delle divisioni, degli odi e delle sofferenze, vogliamo che la nostra povertà sia una testimonianza dell'autentico valore e della retta destinazione dei beni temporali.

Per quanto è possibile, vogliamo condividere la nostra vita e usare i nostri beni per il sollievo delle sofferenze e per la promozione della giustizia e della pace tra gli uomini¹⁷.

15 At 4,32.

16 Cfr 2 Ts 3, 10-12.

17 Cfr 2 Cor 9, 7-9.

La Congregazione, le province, le comunità locali e personalmente ogni religioso devono chiedersi che cosa possono fare, in concreto, per andare incontro a tali esigenze e in che modo manifestare la nostra solidarietà col i poveri.

14. Nello spirito di povertà rinunziamo con voto a disporre liberamente delle nostre proprietà personali.

Per adempiere quanto è richiesto da una effettiva e manifesta povertà promettiamo anche di dipendere, in forza del voto, dall'autorità competente nell'usare e disporre dei beni temporali.

Divenuti pertanto partecipi delle scelte di vita del Cristo, il quale per noi ha offerto tutto, anche la vita¹⁸, procuriamo di attuare fedelmente il motto del Fondatore: « La povertà è il vessillo sotto il quale milita tutta la Congregazione »¹⁹.

15. I religiosi di voti perpetui possono rinunciare totalmente alla proprietà dei beni personali, rispettando le norme opportunamente stabilite dall'autorità provinciale e con il permesso del superiore generale.

La castità

16. L'uomo, creato per amare ed essere amato, realizza in molti modi la sua vocazione.

Noi seguendo con piena libertà la stessa forma di vita del Cristo, abbracciamo il celibato per il Regno dei Cieli²⁰ cercando di indirizzare tutto l'amore verso Dio sommamente amato e verso i fratelli.

18 Cfr Mc 10,45.

19 RetC pp. 42-43.

20 Cfr Mt 19,12.

17. Questa scelta è anche professione di fede. Infatti desideriamo manifestare il senso profondo dell'amore umano ed il suo fine ultimo perché « Dio sia tutto in tutti »²¹, formando comunità con i fratelli, che non abbiamo scelto, ma che ci sono stati dati da Cristo.

Testimoniamo così che è possibile, contro l'opinione comune, realizzare in questo mondo la preghiera di Gesù « che tutti siano una cosa sola »²².

18. Il celibato, dono di Dio alla sua Chiesa²³, ci consente di partecipare con essa all'amore universale di Cristo, « che è venuto per servire e dare la sua vita in riscatto per molti »²⁴.

Più amiamo gli altri in Cristo, più siamo partecipi delle loro gioie, sofferenze e preoccupazioni.

Così la nostra vita è votata al servizio del Vangelo e degli uomini.

19. Il celibato evangelico non nega il valore degli affetti umani, ma li trasforma e conduce alla generosità e alla delicatezza dei sentimenti²⁵.

Consapevoli della radicale rinuncia che esso richiede « per il regno di Dio »²⁶, ci obblighiamo con voto alla continenza perfetta nel celibato. Per rimanere fedeli a questo impegno occorre maturità, dominio di noi stessi, equilibrio e insieme la forza che viene dalla grazia di Dio e dall'intima unione con Cristo.

La Beata Vergine Maria, Madre di Gesù e degli uomini è nostro modello e aiuto.

Inoltre un clima di sincera amicizia coltivato nelle comunità, sarà sempre un forte sostegno per la vita affettiva, in quanto fortifica e sviluppa la nostra personalità.

21 I Cor 15, 28.

22 Gv 17,21.

23 Cfr I Cor 7, 7.

24 Mt 20,28.

25 SCa 56.

L'obbedienza

20. Dio ha un disegno di amore per il mondo²⁷ e per ogni uomo²⁸. Cristo entrò liberamente in questo disegno del Padre e, prendendo la forma di servo e divenendo fratello di tutti gli uomini, si fece « obbediente fino alla morte »²⁹.

In quanto discepoli di Cristo entriamo anche noi in questo disegno salvifico e siamo pronti ad ascoltare la voce del Padre e a compiere la sua volontà. Con umile e attenta ricerca scopriamo, giorno per giorno, il suo piano di amore: confrontiamo la nostra vita con la sua Parola; discerniamo i « segni dei tempi » negli eventi della vita; viviamo queste Costituzioni sotto la legittima autorità e realizziamo la nostra missione.

21. Nell'obbedienza evangelica vediamo il fondamento dell'esistenza cristiana e del servizio apostolico.

Accettiamo con spirito di fede le mediazioni, soprattutto dei superiori e della comunità, per conoscere la volontà di Dio. Diveniamo, così, testimoni tra gli uomini della presenza dinamica di Cristo e del Suo perenne amore al Padre.

In quanto entriamo con Lui nel piano della redenzione, la nostra obbedienza è missionaria. Vivendo e lavorando insieme, con iniziativa e responsabilità, attestiamo la nostra solidarietà nell'accettare e compiere la missione comune.

Questa responsabilità comunitaria è assunta nel nostro libero impegno di operare « al fine di edificare il corpo di Cristo »³⁰.

22. Riconosciamo che la corresponsabilità e la mutua dipendenza sono per ogni uomo via alla libertà ed alla piena realizzazione di sé.

Il Vangelo ci invita a vedere la condizione umana in una nuova luce, cioè nell'obbedienza alla volontà del Padre³¹ e nell'amore fraterno³².

Vivendo in spirito di cooperazione e di concordia intendiamo vincere, in noi stessi e nel mondo, ogni forma di egoismo e di abuso di potere. In questo modo manifestiamo la potenza liberatrice della Croce.

26 Cfr Lc 18, 29.

27 Cfr Gv 3, 16.

28 Cfr Rom 5, 8.

29 Fil 2, 8.

30 Cfr Ef 4,12.

31 Cfr Mt 7, 21; 6, 10.

32 Cfr Gv 13,34; 15,12,17.

23. Il superiore è il fratello di tutti. Nel trattare con lui i religiosi siano aperti e spontanei. A lui è stato affidato un compito di speciale responsabilità che tutti accettano con spirito di fede. Come guida costante per formare la comunità, il superiore cammina insieme agli altri. Ha un dialogo franco, segnato da carità e da rispetto. Tutti uniti cercano di discernere e adempiere la volontà del Padre.

E' suo dovere prendere l'ultima decisione in conformità alle nostre Costituzioni e sempre per il bene dell'intera comunità e del singolo religioso. Egli anima e orienta la vita della comunità, in un clima di fiducia e di collaborazione, esercitando l'autorità relativa al suo ufficio.

24. Essendoci impegnati a vivere secondo il vangelo e le nostre Costituzioni, con il voto di obbedienza ci obblighiamo ad eseguire gli ordini dei superiori legittimi quando comandano secondo le stesse Costituzioni. Siamo tenuti ad obbedire, anche in forza del voto di obbedienza, al Sommo Pontefice, come supremo superiore della nostra Congregazione.

33 Cfr Fil 2,2-4.

Capitolo Secondo

LA VITA COMUNITARIA

La vita comunitaria

25. La vocazione passionista è una chiamata alla pienezza della carità cristiana in una comunità evangelica di vita.

Unificati nella mente e nel cuore con la carità, testimoniamo fedeltà a Cristo, che disse: « Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri »³⁴.

San Paolo della Croce, sul letto di morte, esortò vivamente i suoi figli a ricordare queste parole del Salvatore più di ogni altra cosa³⁵.

26. La comunità cristiana si fonda sulla carità di Cristo. Egli sulla Croce, « abbattendo il muro di separazione », fece di tutti un solo popolo³⁶.

Uniti in Cristo rispettiamo, perciò, la dignità e l'uguaglianza di tutti e accettiamo ogni persona nella sua unicità.

Stimiamo gli altri più di noi stessi³⁷, aiutiamo ciascuno a sviluppare la propria personalità e le proprie doti. Consapevoli che lo Spirito Santo si manifesta in ognuno di noi, ci rallegriamo che distribuisca i suoi doni come vuole, operando tutto in tutti³⁸.

27. La comunità si alimenta con l'assidua fraterna comunicazione di coloro che la compongono.

E' necessario perciò riunirsi periodicamente per dialogare sui problemi che riguardano la vita comune. Attraverso questa mutua comunicazione di idee arriviamo a comprendere meglio come si manifesta in mezzo a noi la volontà di Dio.

Nel dialogo dobbiamo esaminare, alla luce del Vangelo, delle Costituzioni e dei « segni dei tempi », la nostra vita quotidiana e quella della comunità, per aiutarci, esortarci e perdonarci a vicenda.

Il dialogo sarà utile anche per scoprire quali forme e pratiche rendono più agevole il raggiungimento dello scopo della vita religiosa. Ciascuno consideri suo dovere prendere parte a questo dialogo ed accettare le decisioni, confermate dai superiori, che da esso provengono.

34 Gv 13, 35.

35 Processi, III, p. 491.

36 Cfr Ef 2, 14-16.

37 Cfr Fil 2, 3.

38 Cfr 1 Cor 12,6.

28. Nei rapporti quotidiani ci dobbiamo trattare come fratelli in Cristo ed essere premurosi gli uni verso gli altri³⁹.

La stima reciproca incoraggerà a cercare la compagnia vicendevole e favorirà l'amicizia sincera e duratura.

Il rispetto per gli altri ci porterà ad osservare le Costituzioni, ad usare le buone maniere nel conversare e nel portamento, a rispettare i tempi e i luoghi di silenzio, a cercare forme di ricreazione che siano di aiuto alla vita religiosa.

La vita di comunità sarà allora caratterizzata da gioia e da pace.

29. La sollecitudine comunitaria terrà in grande conto il dovere di curare gli infermi⁴⁰, che partecipano in modo più intenso alla passione di Cristo. Manifestiamo loro la nostra carità con la comprensione, l'attenzione ed ogni cura possibile.

30. Questa stessa premura va dimostrata verso gli anziani⁴¹. La comunità procurerà di rendere soddisfacente e fruttuoso questo periodo della loro vita. Si provvederà alle loro particolari necessità e si affideranno ad essi ministeri meno faticosi e più adeguati alle loro forze. La loro conoscenza della vita comunitaria, frutto di prolungata esperienza, potrà essere di arricchimento specialmente per i religiosi più giovani⁴².

31. Ricorderemo con affetto e gratitudine i nostri religiosi defunti. Adempiremo per essi fedelmente e amorosamente i suffragi stabiliti dall'autorità generale e da quella provinciale.

32. Ogni comunità locale avrà premura di consolidare i vincoli che la uniscono alla Congregazione.

Le legittime differenze nelle forme di vita, in quanto richieste dalla diversità della cultura e degli impegni, sono un arricchimento dell'Istituto, purché rimanga inalterato il carattere fondamentale della vocazione passionista. La comunità locale promuoverà questa più ampia unità mediante la frequente comunicazione con l'intera provincia e con i religiosi di altre province.

39 Cfr Mt 23,8.

40 Cfr Mt 25,36.

41 Cfr Lv 19, 32.

42 Cfr Sir 25, 6.

Saremo perciò più disposti, osservando sempre le norme provinciali e generali, a provvedere personale, aiuti materiali e altre forme di assistenza a quelle parti della Congregazione che ne avessero necessità.

33. Cristo ha avuto carità per ogni persona, ha pregato per tutti⁴³ e per tutti ha sacrificato se stesso⁴⁴. Questa carità universale deve permeare le nostre comunità, essenzialmente in rapporto con le più vaste comunità della Chiesa, la quale è nel mondo e vive e agisce con esso⁴⁵. Di tali chiese particolari le nostre comunità condividono, in diversa misura, la vita, gli intenti ed i problemi.

34. Ogni comunità è parte della chiesa locale nella quale si trova inserita. Dobbiamo perciò essere consapevoli dei suoi problemi e cooperare di fatto con l'ordinario del luogo e con coloro che operano per il popolo di Dio.

Animata da zelo apostolico, la comunità accoglierà volentieri coloro che desiderano dividerne la vita per un tempo determinato.

Le nostre case saranno perciò rese disponibili allo scopo, conservando tuttavia sempre l'ordine interno, in armonia con le direttive dell'autorità provinciale.

I superiori maggiori definiranno i limiti della casa religiosa soggetti alla legge della clausura. Dovranno esservi sempre incluse le camere dei religiosi e i corridoi di pertinenza.

35. Poiché facciamo parte della società non possiamo estraniarci dalla gente che ci circonda. Perciò ogni nostra comunità deve chiedersi se sia in rapporto di cristiana convivenza con la società civile.

L'orario giornaliero sia adeguato agli usi locali, in modo che i religiosi possano essere disponibili per il popolo.

Per poter essere lievito e sale dell'umanità, come vuole il Salvatore⁴⁶, la comunità passionista deve conservare la propria identità.

43 Cfr Gv 17,9-19.

44 Cfr Mc 10, 45.

45 GS 40.1.

46 Cfr Mt 5,13; Lc 13,21.

36. I genitori dei religiosi sono i primi benefattori della Congregazione. Devono essere onorati, trattati con cordiale rispetto e visitati, secondo le circostanze, in conformità con le norme dell'Istituto. Ciò vale, in giusta misura, anche per gli altri parenti, amici e benefattori.

Capitolo Terzo

LA COMUNITA' IN PREGHIERA

Principi generali

37. San Paolo della Croce, uomo di grande orazione, inculcava insistentemente l'importanza della medesima con la parola e con l'esempio.

Egli desiderava che i suoi figli pregassero incessantemente e che le nostre comunità fossero luoghi adatti a favorire una forte esperienza di Dio e diventassero autentiche scuole di preghiera⁴⁷.

Ci insegnò a vivere il silenzio interiore ed esteriore, che assicura la calma e la pace intima, necessarie per lo spirito di orazione, libera dalle preoccupazioni e placa le voci discordanti delle esigenze quotidiane⁴⁸.

38. La nostra comunità, vivendo in preghiera davanti a Dio e tra gli uomini, partecipa all'atteggiamento orante della Chiesa. Mossi dallo Spirito di Dio per la filiazione adottiva ricevuta, gridiamo: « Abbà, Padre »⁴⁹.

In unione con Cristo lodiamo le opere meravigliose di Dio, contempliamo il mistero della salvezza rivelato in Cristo Gesù⁵⁰ e collaboriamo alla sua estensione mentre ne attendiamo la finale manifestazione⁵¹.

Così la nostra preghiera, con arcana fecondità apostolica, dilata il popolo di Dio⁵² e si fa eco di una vita di solidarietà con gli uomini nostri fratelli, specialmente con i poveri e con gli afflitti⁵³.

39. La vita di preghiera, comunitaria e individuale, ci porta a vivere in comunione con la Trinità⁵⁴. Pregando rispondiamo all'invito amoroso del Padre. Mossi dallo Spirito Santo ci uniamo alla persona di Cristo, specialmente nel suo mistero pasquale. Contempliamo questo mistero nella meditazione personale che ci conduce ad un amore sempre più grande.

Partecipiamo ad esso attraverso gli eventi del mondo, nei quali siamo coinvolti a causa della nostra vita e del nostro lavoro e lo riviviamo nella celebrazione liturgica. Così con l'orazione, la nostra vita si unisce a Cristo nel suo cammino verso il Padre.

47 RetC p. 2-3; 8-9.

48 RetC pp. 101-102.

49 Rm 8,15.

50 Cfr Ef 1, 9-12.

51 Cfr Col 3, 4.

52 PC. 7.

53 SCRIS, Dimensione Contemplativa della Vita Religiosa, Roma 12-8-1980, A:5.

54 Rom 8, 26-27.

40. Lo spirito di preghiera esige che esaminiamo il nostro modo di vivere alla luce del Vangelo.

Siamo anche costantemente sollecitati a chiederci se la nostra preghiera influisce con efficacia sulla vita di ciascuno di noi, su quella della comunità e sul servizio apostolico.

41. La nostra vita di preghiera trova la sua attuazione primaria e fondamentale nella liturgia, preghiera della Chiesa⁵⁵.

Con la celebrazione dell'anno liturgico ci introduciamo nella pienezza del mistero cristiano e ci nutriamo « del pane di vita dalla mensa, sia della parola di Dio che del Corpo di Cristo »⁵⁶.

L'Eucarestia

42. Nella celebrazione dell'Eucarestia il Padre ci raduna intorno al Figlio. Inviando il suo Spirito nei nostri cuori il Cristo unisce il sacrificio personale di ciascuno di noi e quello di tutti gli uomini al suo sacrificio redentore.

Ci accostiamo alla mensa del Signore per ascoltare la parola di Dio e per dare la nostra risposta.

Rinnovando il sacrificio di Cristo e partecipando al suo Corpo e al suo Sangue annunziamo la sua morte e proclamiamo la sua resurrezione, otteniamo il perdono dei peccati, siamo corroborati nelle forze e ci viene dato il pegno della partecipazione alla sua vita gloriosa.

Con tutti coloro che confidano in Dio noi lo lodiamo e ringraziamo per le sue grandi opere, gli offriamo la nostra vita di comunità e il nostro lavoro, lo preghiamo per le necessità nostre e di tutti gli uomini.

In tal modo l'Eucarestia è l'espressione suprema del nostro Culto⁵⁷.

43. L'Eucarestia è il centro delle nostre comunità. Per quanto è possibile la celebriamo insieme ogni giorno come atto fondamentale della comunità. La comune partecipazione all'unico Corpo di Cristo alimenta, manifesta e giudica la nostra unione e la nostra comunità di vita nello stesso Spirito.

55 SC 5-11.

56 DV21.

57 SC 2.

La gioiosa celebrazione dell'Eucarestia, in quanto efficace a trasformare la vita di ciascun religioso e di ciascuna comunità, suscita la nostra piena risposta alla proclamazione della morte del Signore finché Egli venga.

44. Ci prepariamo con devoto raccoglimento e con purità di cuore alla celebrazione di questo mistero.

Durante la giornata poi, valorizzando profondamente il tesoro della presenza eucaristica di Cristo, vi corrispondiamo con viva gratitudine e adorazione.

La liturgia delle ore

45. Prolunghiamo per tutto il giorno la lode e il ringraziamento della celebrazione eucaristica con le varie forme di preghiera comunitaria, specialmente con la Liturgia delle Ore⁵⁸. Essa, infatti, è espressione del culto che la nostra comunità, insieme alla Chiesa orante, offre al Padre in unione con Cristo, sommo ed eterno Sacerdote.

Nei testi ispirati della Liturgia delle Ore ci rivolgiamo a Dio, ascoltiamo la voce del Padre che parla ai figli e alimenta la vita dello spirito⁵⁹.

46. Celebriamo in comune la Liturgia delle Ore. Tutti siamo impegnati a rendere questa celebrazione un'esperienza degna e fruttuosa di preghiera comunitaria, Essa ci unisce più intimamente e costituisce un vincolo di unione fraterna in Cristo.

Il capitolo provinciale procuri che le singole comunità, per quanto possibile, celebrino in comune tutta la Liturgia delle Ore. Stabilisca tuttavia che almeno le Lodi e i Vespri siano sempre celebrati in comune.

La « lectio divina » e la lettura spirituale

47. Il nostro incontro con la parola di Dio non si limita alle celebrazioni liturgiche. La pratica della « lectio divina » ne approfondisce la familiarità attirando la devota attenzione della Comunità e dei singoli sulla Sacra Scrittura.

58 SC 84.

59 DV 21.

60 DV 25.

Tale lettura promuove la nostra crescita nella conoscenza di Gesù Cristo, illumina il senso della vita e alimenta le sorgenti della preghiera personale⁶⁰.

48. La parola di Dio si manifesta anche negli scritti dei Padri, nel magistero della Chiesa, negli esempi dei santi, nel nostro santo Padre e in altri testi di spiritualità.

L'orazione mentale

49. La sequela di Cristo crocifisso è la via per scoprire il Dio vero nell'orazione personale.

Nella meditazione rispondiamo in modo personale all'esortazione di fare nostri i sentimenti di Cristo⁶². Con essa veniamo radicati e fondati nella carità che Dio ha per noi in Cristo⁶³.

La meditazione personale è il necessario completamento della preghiera in comune. In modo particolare essa ravviva lo spirito di orazione nella nostra vita e nel nostro lavoro quotidiano.

50. Fedeli alla nostra consacrazione alla Passione di Cristo e ammaestrati dagli insegnamenti e dall'esperienza del nostro santo Padre, che nella meditazione assidua della Passione trovò il mezzo efficacissimo per la conversione e la santificazione di tutti⁶³, meditiamo frequentemente Cristo crocifisso, per meglio configurarci alla Sua morte e risurrezione e per essere pronti ad annunziare agli altri ciò che noi stessi abbiamo sperimentato⁶⁴.

51. Consapevoli dell'importanza della preghiera personale, ne coltiviamo lo spirito nelle nostre comunità, dedicando ogni giorno periodi prolungati alla meditazione.

Tutti i religiosi devono ogni giorno dedicare almeno un'ora alla meditazione. Tenendo conto delle particolari circostanze culturali e dei bisogni psicologici delle differenti regioni e dei gruppi di età, incoraggiamo forme diverse di orazione mentale per favorire più efficacemente un'autentica unione con Dio nelle nostre comunità.

61 Cfr Fil 2, 5.

62 Cfr Ef 3, 17-19.

63 RetC pp. 4; 86-87; L. IV, 140; II, 272-274; V. 57-59.

Notizia 1747, n. 1-2; 1768 n. 1-2.

64 L. II, 224; II, 469; III, 827.

52. Vi sono momenti nei quali il lavoro è assillante o il desiderio di pregare non è spontaneo. Allora la nostra fedeltà e presenza testimoniano il desiderio di rimanere costanti nell'amore di Dio⁶⁵.

E' urgente responsabilità per tutti noi il perseverare nell'orazione, senza mai venir meno⁶⁶. In ciò dobbiamo aiutarci a vicenda, parlando di questa esigenza e incoraggiandoci nel dovere dell'orazione personale.

53. La Beata Vergine Maria, Madre del Signore, è presente in modo speciale nella nostra vita di orazione. Sul suo esempio custodiamo la parola di Dio nei nostri cuori⁶⁷.

Veneriamo Maria come nostra madre. Imitiamo la sua preghiera perseverante e fiduciosa.

Le manifestiamo il nostro amore partecipando con Lei alla Passione di Gesù specialmente con la contemplazione dei misteri del rosario e la invochiamo nella preghiera per ottenere, con la sua intercessione, i doni della grazia che ci occorrono, per la nostra condizione di figli, nel cammino verso il Padre⁶⁸.

La solitudine

54. La solitudine è ancora oggi un valore per la vita passionista. Cristo la cercò spesso per Sé⁶⁹ e la consigliò ai discepoli⁷⁰.

Come uomini di preghiera e che insegnano a pregare ci sforziamo di creare per noi condizioni ambientali di solitudine⁷¹. Assumiamo così una distanza critica dai principi e dai progetti del mondo ed entriamo in relazione con il Padre per comprendere la sua volontà di salvezza del mondo; perciò osserviamo fedelmente, ogni anno, anche periodi di sacro ritiro.

55. L'uso dei moderni mezzi di comunicazione sociale, nelle nostre comunità, deve essere regolato secondo le esigenze dello spirito di raccoglimento dei religiosi, della dignità della propria consacrazione e del rispetto per il carattere religioso delle nostre case.

65 Regolamento Comune, 1755, n. 22.

66 Cfr Lc 18,1; Ef 6,18; Ts 5,17.

67 Cf Lc 2,19,51.

68 LG 63; MC 16-18; LI 349-350.

69 Cfr Mt 14,23; Mc 6,46.

70 Cfr Mc 6,31-32; Lc 9,10.

71 RetC pp. 6-9; Notizia 1747, n.6; 1768, n. 4.

Nello stesso tempo l'uso di tali mezzi è utile per il nostro servizio apostolico rispondendo al reale e proporzionato bisogno di distensione e di conoscenza dei problemi del mondo.

La penitenza

56. La contemplazione del mistero della Passione di Cristo ci spinge a quella continua conversione e penitenza di cui parla il Signore: « Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua »⁷².

57. Manifestiamo la nostra configurazione a Cristo crocifisso con la diligente premura a impegnarci e ad essere impegnati nelle opere apostoliche, con l'accettazione dei pesi inerenti alla vita comune, con la pazienza nel sopportare le debolezze umane, nostre e altrui e, infine con la sincera condivisione della sorte dei poveri⁷³.

58. L'adeguata risposta della persona umana alla conversione cristiana esige anche un'espressione esteriore. Per promuovere tale risposta le nostre comunità, in conformità con lo spirito penitenziale del Fondatore⁷⁴, procurino che le pratiche esterne di penitenza siano parte integrante della loro vita.

Tali pratiche, tuttavia, devono essere autentiche e perciò consone alla cultura e alla mentalità dei diversi luoghi, quasi derivanti dalle circostanze della vita quotidiana.

59. I nostri religiosi osservino il digiuno e l'astinenza nel venerdì e almeno in altri due giorni della settimana. In luogo dell'astinenza il capitolo provinciale può stabilire altre forme di penitenza.

Modalità, altri tempi e iniziative di penitenza saranno stabiliti dallo stesso capitolo provinciale, tenendo sempre conto dei tempi liturgici propriamente penitenziali. In casi particolari il superiore locale può dispensare da queste norme.

72 Lc 9,23.

73 ET 17-18.

74 Notizia 1747, n. 15.

Il sacramento della riconciliazione

60. Nello spirito cristiano di continua conversione al vangelo ci accostiamo frequentemente al sacramento della riconciliazione. In esso riceviamo da Dio il perdono delle offese fatte a Lui e allo stesso tempo ci riconciliamo con la Chiesa e con la comunità che abbiamo ferito con il peccato, mentre esse cooperano alla nostra conversione con la carità, l'esempio e la preghiera⁷⁵.

Manifestiamo questa dimensione sociale del peccato e della riconciliazione mediante opportune celebrazioni comunitarie della penitenza.

La direzione spirituale

61. Una regolare direzione spirituale ci aiuta a discernere la volontà di Dio e ci mette in un clima adatto per una riflessione sulla totalità della nostra vita. Nel dialogo col nostro direttore, basato sulla mutua fiducia e confidenza, siamo in grado di conoscerci meglio, di progredire nella sincerità dello spirito e di approfondire la nostra relazione con Dio⁷⁶.

Seguendo l'esempio del nostro santo Fondatore teniamo in alta stima la direzione spirituale, che può aver luogo anche nel sacramento della riconciliazione⁷⁷.

75 LG 11.

76 Notizia 1768, n. 9.

77 retC pp. 122-123.

Capitolo Quarto

LA COMUNITA' APOSTOLICA

La comunità apostolica

62. La Chiesa è nata per diffondere il Regno di Dio su tutta la terra, per rendere partecipi tutti gli uomini della redenzione salvifica e per mezzo di essi ordinate il mondo intero a Cristo⁷⁸.

I religiosi, congiunti in modo speciale alla Chiesa e al suo mistero, partecipano al suo apostolato in maniera propria con la donazione di tutta la loro vita a Cristo e ai fratelli.

La Chiesa ha affidato alla nostra Congregazione una parte rilevante del suo apostolato: rendere fruttuoso l'amore di Cristo, come si dimostra eminentemente nella Sua Passione, perché ne sia viva e perennemente celebrata la memoria⁷⁹.

L'esempio e gli insegnamenti del Fondatore costituiscono una eredità che ispira la Congregazione e stimola tutti noi a partecipare, con grande dedizione, alle attività apostoliche richieste dal nostro tempo.

63. Poiché la vita religiosa è apostolica per sua natura, tutti partecipiamo all'apostolato nel modo più appropriato ai talenti di ognuno e alle diverse situazioni.

Teniamo nella più alta stima il ministero della parola. Quello, poi, che dobbiamo con fedeltà vivere e predicare è il « Vangelo della salvezza »⁸⁰. Questa parola di verità, che è Cristo, è Parola di vita⁸¹. Essa, affidata alla Chiesa, costituisce la comunità di tutti i credenti, radunandoli per la celebrazione dei sacramenti.

Seguendo l'esempio di Gesù, che, immerso nella vita e nella storia dei suoi contemporanei, « passò beneficiando e risanando tutti »⁸², saremo esecutori della Parola⁸³, con la testimonianza evangelica e con il valore profetico della predicazione e, inoltre, con l'essere coinvolti nei bisogni dei popoli.

78 AA 2.

79 Bulla *Supremi Apostolatus*, 1, 3, 5.

80 Ef 1, 13.

81 Cfr 1 Gv 1, 1.

82 At 10, 38.

83 Cfr Gc 1, 22.

La Passione di Cristo nella nostra attività apostolica

64. In forza della particolare missione nella Chiesa facciamo nostre le parole di San Paolo: « noi predichiamo Cristo crocifisso »⁸⁴ di cui anche proclamiamo: «è risorto»⁸⁵.

Il gaudio della risurrezione di Cristo implica necessariamente l'accettazione del posto centrale che il mistero della Croce occupa nella sua vita.

Gli uomini, per partecipare della vita di Cristo Risorto, devono essere partecipi anche della sua morte, morendo cioè al peccato e all'egoismo. Infatti «anche Cristo pari per voi, lasciandovi un esempio, perché ne seguite le orme »⁸⁶.

65. Noi passionisti facciamo del mistero pasquale il centro della nostra vita.

Ci dedichiamo con amore alla sequela del Cristo crocifisso e ci disponiamo ad annunziare con spirito di fede e di carità la sua Passione e Morte non solo come evento storico del passato, ma come realtà presente nella vita degli uomini che « sono crocifissi oggi » dall'ingiustizia, dalla mancanza del senso profondo dell'esistenza umana e dalla fame di pace, di verità e di vita.

La nostra vocazione ci spinge a diventare particolarmente versati nella conoscenza della Passione di Cristo e degli uomini, la quale costituisce l'unico mistero di salvezza che è la Passione del Cristo mistico. In tal modo potremo guidare i fedeli a meditare e sperimentare profondamente questo mistero e condurli ad una più intima unione con Dio, ad una maggiore conoscenza di se stessi e ad una più viva sensibilità per i bisogni dei loro contemporanei.

66. Il nostro Fondatore ci esortò ad essere instancabili nell'insegnare al popolo a meditare la Passione di Cristo nel modo migliore e più facile⁸⁷. Sensibili alla mentalità odierna ed apprezzando i valori della « religiosità popolare » spinti dalla carità, diverremo ingegnosi nel trovare modi nuovi e creativi di incrementare in noi stessi e negli altri la contemplazione del Crocifisso.

84 1 Cor 1, 23.

85 Mt 28, 6.

86 1 Pt 2,21.

87 RetC 58-59.

88 EN 48.

Per questo scopo il nostro Fondatore esercitò con zelo il ministero della direzione spirituale delle persone singole, ministero fruttuoso che anche gli uomini d'oggi richiedono da noi.

La dimensione comunitaria del nostro apostolato

67. La nostra attività apostolica è una espressione della vita comunitaria. Essendo stati chiamati al servizio della Chiesa nella comunità e mediante la comunità dobbiamo avere particolare interesse per quelle forme di apostolato che vengono arricchite dalla vita comune e che, a loro volta, la favoriscono.

Perciò la nostra attività apostolica deve armonizzarsi con l'appartenenza ad una comunità ed essere integrata nei programmi e nelle iniziative di apostolato della medesima. Ciò garantirà il sostegno della fraternità religiosa e contribuirà ad un'azione efficace.

68. Anche se dotati di carismi diversi⁸⁹ dobbiamo promuovere con ogni sforzo il fine e le iniziative apostoliche della Congregazione. Riconoscendo i doni dei religiosi della comunità, apprezziamo ed incoraggiamo il servizio apostolico reso alla Chiesa e al prossimo.

Si diano opportunità a tutti i religiosi di impegnare adeguatamente le loro capacità nelle varie opere apostoliche della Congregazione per il bene della Chiesa.

69. Consapevoli di far parte dell'intera comunità umana, sentiamo il bisogno e la responsabilità di cooperare con gli altri uomini di buona volontà nella ricerca di « tutto quello che è vero, nobile, giusto »⁹⁰, tenendo conto delle necessità attuali della Chiesa e del mondo nonché della nostra missione specifica e dei talenti dei nostri religiosi.

I campi della nostra attività apostolica

70. Seguendo la tradizione del nostro Fondatore ci dedichiamo alla evangelizzazione e rievangelizzazione dei popoli, preferendo i più poveri nei luoghi più abbandonati⁹¹.

90 Fil 4, 8.

91 Paolo VI, Lettera al P. Generale, 12 ottobre 1976, Acta C.P. XVII (1975-1977), p. 195. Cfr RetC pp. 94-95.

La Congregazione farà proprie quelle forme di servizio della Parola che giudicherà idonee per la realizzazione del suo impegno di evangelizzazione.

Pur facendo questo nelle varie forme stabilite dalle Costituzioni, la predicazione delle sante missioni e degli esercizi spirituali rimane la nostra attività principale e centrale.

71. Un settore sempre più importante di apostolato è il lavoro da intraprendere presso i gruppi scristianizzati, al fine di renderli nuovamente membra vive della comunità cristiana.

Questo apostolato richiede una profonda consapevolezza che Dio ci può schiudere una porta per « annunziare il mistero di Cristo »⁹².

72. Leggiamo in spirito di fede e di carità fraterna i segni dei tempi, sull'esempio di San Paolo della Croce che vedeva scolpito il nome di Gesù sulla fronte dei poveri⁹³.

Guidati dal magistero della Chiesa e spinti dalla consacrazione alla Passione di Cristo, facciamo in modo che la nostra vita e il nostro apostolato siano segno vero e credibile per la causa della giustizia e della dignità umana.

Il nostro stile di vita deve essere una denuncia profetica della ingiustizia che vediamo attorno a noi e una continua testimonianza contro la società dei consumi.

Nell'arduo lavoro, richiesto da tale servizio, abbracciamo la croce con spirito di fedeltà alla nostra missione⁹⁴.

73. Inseriti nella Chiesa locale ne condividiamo le esigenze pastorali. Offriamo il nostro ministero collaborando per una pastorale organica e di ambiente, mantenendoci aperti e disponibili alle richieste e ai desideri della comunità diocesana, esprimendo anche il carattere religioso del nostro istituto e la sua missione specifica nella Chiesa.

Questa integrazione deve tener presente che l'annuncio della Parola della Croce è il nostro compito apostolico caratteristico e che la forma di vita comunitaria è elemento necessario della nostra vita religiosa e testimonianza di grande valore per tutta la Chiesa.

92 Col 4, 3.

93 Proc I, 572.

94 RH nn. 7-12.

Le parrocchie potranno essere accettate soltanto dopo accurato discernimento a livello sia locale che provinciale e con il consenso del superiore generale con il suo consiglio.

74. L'unità fra tutti i cristiani è una delle principali preoccupazioni della Chiesa. « La divisione tra i cristiani non solo si oppone apertamente alla volontà di Cristo, ma è anche di scandalo al mondo e danneggia la santissima causa della predicazione del Vangelo ad ogni creatura⁹⁵.

Ci impegniamo perciò in iniziative ecumeniche, tanto come singoli che come comunità, ovunque ciò sia possibile e con la dovuta preparazione.

75. Avendo presente la natura missionaria della Chiesa e in quanto Congregazione che si propone di essere fedele alla sua primitiva ispirazione, assumiamo il compito missionario di proclamare e stabilire fra tutti i popoli il Regno di Dio.

Mentre il « fine specifico di questa attività missionaria è l'evangelizzazione e la fondazione della Chiesa in quei popoli e gruppi in cui ancora non esiste »⁹⁶, non si deve mai trascurare il servizio complementare della cooperazione sociale.

La responsabilità dell'apostolato missionario è comune ai religiosi della Congregazione i quali devono riconoscerlo come attività primaria e centrale della medesima. Tutte le province si impegnino in questa attività sotto la guida dell'autorità generale che deve incoraggiarla, dirigerla e coordinarla.

76. In ogni campo di apostolato: pastorale, ecumenico e missionario, ci è richiesto, oltre alla testimonianza di vita, di contrassegnare il nostro ministero con la competenza professionale, con l'esperienza e con l'adattamento ai bisogni mutevoli dei tempi e dei luoghi.

E' responsabilità di tutta la provincia e delle singole comunità fare una matura valutazione delle proprie attività e dei campi di apostolato perché siano tenuti assiduamente aggiornati.

95 UR 1.

96 AG 6.

Capitolo Quinto

LA FORMAZIONE ALLA NOSTRA VITA IN PREGHIERA

La formazione in generale

77. La Congregazione, certa che il primo formatore è Dio, collabora all'azione dello Spirito Santo in ogni religioso. Chi è stato chiamato alla vita religiosa deve essere un fedele discepolo di Gesù Cristo, un uomo evangelico.

Perciò la nostra Congregazione si applica con sollecitudine a promuovere nei religiosi la dedizione libera e cosciente a Dio e al servizio della Chiesa nella vita comunitaria passionista e a perfezionare costantemente la formazione ricevuta nel periodo di iniziazione.

78. Le finalità dell'opera formativa esigono il riferimento continuo ai principi fondamentali di una vita pienamente umana e religiosa, da vivere nella Congregazione.

Dobbiamo progredire nella conoscenza e nell'assimilazione della natura, dell'indole e delle finalità dell'istituto ", riconducendole sempre, sia in teoria che in pratica, alle autentiche fonti bibliche, teologiche, liturgiche e del magistero, come anche alle forme attuali della vita di preghiera e di apostolato della Congregazione.

79. Tutti siamo responsabili della vitalità e dello sviluppo della Congregazione.

La fedeltà al carisma di san Paolo della Croce, attuata in una vita fervidamente operosa, animata da gioia interiore e sostenuta dalla fraterna collaborazione della comunità, costituisce l'invito più efficace per i giovani desiderosi di abbracciare la vita passionista⁹⁸.

80. Le comunità, particolarmente quelle delle case di formazione, siano vere scuole di preghiera e di fraternità, abbiano una grande apertura ecclesiale e siano pienamente consapevoli della loro missione evangelizzatrice nel mondo, di cui apprezzano gli autentici valori umani.

I religiosi dimostrino ai giovani di considerarli chiamati da Dio in Congregazione per contribuire alla vita e all'apostolato della medesima.

Solo in tale ambiente e con l'aiuto di religiosi idonei⁹⁹, i giovani riescono a verificare l'importanza dell'aiuto fraterno come fattore di crescita e di perseveranza nella vocazione.

97 PC 2b.

98 PC 24.

99 PC 18; OT 25.

81. Il maestro dei novizi, i direttori e gli altri religiosi incaricati della formazione dei giovani devono essere nominati dal superiore maggiore con il consenso del suo consiglio. Siano psichicamente e spiritualmente ben preparati, dotati di sana dottrina e di conveniente esperienza pastorale, competenti nella spiritualità e nella storia della Congregazione.

Siano premurosi di educare concordemente i giovani ad un sincero clima di famiglia passionista e di infondere in ciascuno di essi un forte amore alla vocazione. Perciò li aiutino a sperimentare gradualmente l'appartenenza alla comunità e a sentire il dovere di contribuire a loro volta alla vitalità della medesima e al lavoro della Congregazione.

82. Sarà compito dei formatori e delle comunità discernere l'autenticità della vocazione dei candidati e accompagnarli nel processo di discernimento personale, tenendo conto delle loro doti umane, morali e spirituali, come pure dello stato di salute fisica e psichica¹⁰⁰.

Li guidino alla maturità umana, alla stabilità d'animo, alla capacità di prendere decisioni equilibrate e di assumere le proprie responsabilità, a scoprire gradualmente nel mistero salvifico di Cristo le esigenze della vocazione passionista. Sappiano condurli ad una conoscenza più profonda delle idee e degli avvenimenti della vita sociale in cui vivono per giudicarli alla luce del Vangelo.

83. Il candidato coltivi le attitudini umane e spirituali che lo rendono idoneo alla vita religiosa.

In clima di dialogo e di mutuo rispetto sia pronto ad accettare le necessarie direttive che la legittima autorità può prudentemente dare alla sua attività e a trarre beneficio dalla guida dei formatori, cooperando liberamente e generosamente con la grazia divina della vocazione.

Egli, infatti, ha la responsabilità principale di curare la propria formazione e di acquistare uno spirito di collaborazione e di carità con coloro ai quali si unisce, sviluppando la propria capacità di adattarsi agli altri e di lavorare in gruppo.

84. Ogni apostolato richiede alto livello di competenza, dal momento che esige non solo preparazione specifica, ma anche assiduo adattamento alle esigenze del proprio campo di lavoro.

100 OT 6; PC 18.

Tutti dobbiamo continuare ad applicarci allo studio, unendovi un'adeguata sperimentazione, per consolidare la nostra fede, nutrire la preghiera ed essere preparati ad espletare efficacemente il servizio apostolico¹⁰¹.

85. La Congregazione abbia un piano di studi e di formazione, iniziale e permanente, per coordinare la formazione umana, intellettuale, religiosa ed apostolica dei propri componenti, tenendo presenti i documenti emanati in materia dalla Santa Sede e il nostro diritto particolare¹⁰².

Ogni provincia, vice-provincia e vicariato regionale lo adatti alle direttive della conferenza episcopale nazionale e alle proprie situazioni e provveda persone competenti per metterlo in esecuzione.

Tale adattamento dovrà essere presentato al superiore generale per l'approvazione.

86. Tenendo presenti la nostra caratteristica ed il nostro voto particolare, il piano di formazione deve comprendere corsi speciali o seminari di studi su tutti gli aspetti riguardanti la Passione di Cristo, nonché sulla spiritualità della Congregazione e del Fondatore.

La formazione nel pre-noviziato e nel noviziato

87. Ci impegniamo seriamente a promuovere le vocazioni alla vita passionista.

I candidati saranno aiutati a rispondere alla vocazione per mezzo di seminari o in altra maniera ritenuta più efficace ed opportuna¹⁰³.

Nel promuovere e orientare le vocazioni si tenga presente la necessità di provvedere all'apostolato sia nella propria nazione sia all'estero¹⁰⁴.

88. I candidati avranno un periodo di postulato nel quale faranno esperienza della vita comunitaria. In detto tempo esamineranno la propria vocazione e si prepareranno adeguatamente per il noviziato.

101 OT 22.

102 OT 13-18.

103 PO 11; PC 24.

104 AG 23.

Oltre alla conoscenza reciproca, potranno conseguire una più compiuta maturità umana ed affettiva e acquisire idee chiare del fine della vita religiosa¹⁰⁵.

89. Il noviziato ha lo scopo di aiutare i candidati a conoscere meglio il significato della vocazione passionista, a sperimentare lo stile di vita della Congregazione, ad assimilarne lo spirito e la dedizione apostolica.

Nello stesso tempo offre alla Congregazione l'opportunità di conoscere e di valutare la buona volontà e le attitudini dei candidati¹⁰⁶.

90. Il capitolo provinciale, tenuto conto delle norme del diritto comune e di quello particolare, stabilirà:

- a) i requisiti per l'ingresso al noviziato;
- b) i criteri per approvare il programma del noviziato;
- c) la durata del noviziato, che non deve essere inferiore a un anno, né superiore a due anni.

91. Il noviziato è comune agli aspiranti al sacerdozio e ai fratelli.

L'ammissione come chierico o fratello, sia all'inizio che durante o dopo il noviziato, deve essere approvata dal superiore provinciale con il parere del consiglio e di coloro che nella sua prudenza giudicherà opportuno consultare. Di ciò venga informato il segretario generale.

92. Il noviziato per essere valido deve essere compiuto in una casa religiosa designata dal superiore generale con il consenso del suo consiglio. Tuttavia i superiori maggiori possono designare un'altra casa nella quale il gruppo dei novizi si può trasferire per un determinato periodo di tempo.

Per una più completa formazione il maestro può permettere, con il consenso del superiore maggiore, che i novizi attendano ad attività apostoliche fuori della comunità del noviziato per un periodo di tempo che non superi il mese. A questo riguardo saranno sempre osservate le norme del diritto comune e di quello particolare.

105 RC 4.

106 RC 4.

L'ammissione alla Congregazione e agli ordini

93. Spetta al superiore provinciale, udito il suo consiglio, ammettere al noviziato e dimettere per giusta causa i novizi, come pure ammettere al rinnovo dei voti e ai ministeri ecclesiali.

E' parimenti compito del superiore provinciale con il consenso del suo consiglio, ammettere ai voti temporanei, alla professione perpetua, al diaconato e al presbiterato.

Ogni provincia determinerà quale altro organismo debba essere consultato su questa materia dal superiore maggiore e suo consiglio.

94. I religiosi di voti perpetui possono essere ordinati diaconi permanenti secondo le norme della conferenza episcopale nazionale. Oltre a quelle che può stabilire il capitolo provinciale si osservino le seguenti norme della Congregazione:

- a) l'ammissione sia concessa dal superiore provinciale con il consenso del suo consiglio;
- b) l'età richiesta sia la stessa dell'ordinazione sacerdotale;
- c) vi sia premessa la dovuta preparazione intellettuale ed apostolica.

95. I regolamenti Provinciali determineranno la esatta durata dei voti temporanei che non può essere inferiore a tre anni, né superiore a sei.

Il superiore maggiore, con il consenso del suo consiglio, può in casi particolari prolungare il tempo della professione temporanea, tuttavia non oltre un triennio rispetto a quanto stabilito dal capitolo provinciale.

96. Il candidato emetterà la professione nelle mani del proprio superiore maggiore o di un suo delegato secondo il rito proprio della Congregazione.

La formula della professione è:

Io... ad onore di Dio, spinto dal fermo proposito di consacrarmi più intimamente a Lui e di seguire più da vicino il Cristo Crocifisso per tutta la mia vita, dinanzi ai confratelli qui presenti, emetto nelle tue mani, N.N. (per un triennio... in perpetuo) il voto di ricordare più intensamente la Passione del Signore e di promuoverne la memoria con la parola e con le opere ed insieme emetto i voti di castità, povertà e obbedienza secondo la Regola e le Costituzioni della Congregazione della Passione di Gesù Cristo e mi affido di tutto cuore a questa famiglia perché, con la grazia dello Spirito Santo, con l'aiuto della Beata Vergine Maria Addolorata e con l'intercessione del nostro santo Padre Paolo della Croce, possa conseguire la perfetta carità nel servizio di Dio e della Chiesa.

L'uscita e la dimissione dei religiosi

97. I religiosi, con animo grato a Dio, abbiano molta cura del dono della propria vocazione e si impegnino a superare le difficoltà, soprattutto con la preghiera e con la vigilanza, oltre che con i consigli e con l'aiuto dei superiori e del direttore spirituale.

98. I superiori con particolare prudenza e con cura pastorale aiutino i religiosi che sono afflitti da difficoltà e indecisioni. Tuttavia se giuste e gravi ragioni o, quando si tratta di un professo di voti perpetui, gravissime cause, esaminate davanti a Dio, inducano alcuno ad abbandonare la Congregazione, oppure nel caso che i superiori debbano dimettere un religioso, tutto si compia a norma del diritto comune e di quello particolare.

Capitolo Sesto

LA COSTITUZIONE DELLA CONGREGAZIONE

La costituzione della Congregazione

99. La nostra Congregazione è stata istituita dalla Chiesa come autentica e particolare forma di vita religiosa. Il suo titolo è «Congregazione della Passione di Gesù Cristo», espresso con la sigla « C.P. ». I religiosi sono chiamati « Passionisti ». E' un istituto religioso clericale di diritto pontificio.

100. Tutti, sia chierici che fratelli, condividiamo la stessa vocazione passionista, in forza della quale viviamo in comunità come figli dello stesso Padre. Ci riteniamo tutti uguali e con sforzo comune, ciascuno secondo il proprio ufficio nella Chiesa e nella Congregazione, ci impegniamo a coltivare la memoria della Passione nella sequela di Gesù Crocifisso, guidati e sorretti dalle Costituzioni.

101. Entriamo a far parte dell'istituto con la professione religiosa dei voti.

Ogni religioso appartiene alla provincia o al vicariato regionale generale da cui è stato ammesso in Congregazione.

Tutti i componenti della Congregazione hanno gli stessi diritti e doveri a norma delle Costituzioni.

I religiosi godono di voce attiva secondo le norme del diritto particolare. Hanno voce passiva solo i religiosi di voti perpetui, a meno che non risulti diversamente dalla natura della materia oppure dal diritto comune o nostro particolare.

102. L'abito proprio dei religiosi della Congregazione è costituito da una tunica nera, con il segno della Passione e la cintura. I religiosi indossino l'abito quale segno di consacrazione e testimonianza di povertà.

Il capitolo provinciale emanerà norme circa l'uso dell'abito, tenendo presenti le direttive della conferenza episcopale nazionale e le circostanze e le consuetudini del luogo.

103. La Congregazione è costituita, a norma del diritto comune e di quello particolare, da province, vice-province, vicariati regionale e comunità locali.

a) La provincia è l'unione di più comunità locali con il medesimo superiore, il quale le governa con giurisdizione ordinaria propria.

b) La vice-provincia è l'unione di più comunità locali con il medesimo superiore, il quale le governa con giurisdizione ordinaria vicaria a nome del superiore generale.

c) Il vicariato regionale è l'insieme di più religiosi con il medesimo superiore che governa con giurisdizione ordinaria vicaria. Il vicariato è generale o provinciale, secondo che dipenda dal superiore generale o dal superiore provinciale.

d) La comunità locale è costituita da almeno tre religiosi che vivono, guidati dall'autorità del superiore, nella casa religiosa eretta secondo le norme del diritto comune e di quello particolare. Perciò la nostra dimora è la casa religiosa, da cui ci allontaniamo solo col permesso del superiore e secondo il diritto comune. Se si tratta di un'assenza prolungata, chiediamo anche l'autorizzazione del superiore maggiore.

104. La costituzione, la soppressione e l'unione delle province sono riservate al capitolo generale o al superiore generale col consenso del sinodo generale.

La modificazione di una provincia spetta al superiore generale col consenso del suo consiglio, sentito il parere delle autorità provinciali interessate.

La costituzione, la modificazione e la soppressione di una vice-provincia sono di competenza del superiore generale col consenso del suo consiglio, sentito il parere degli interessati.

La costituzione e la soppressione di un vicariato generalizzato sono riservate al superiore generale col consenso del suo consiglio.

La costituzione e la soppressione di un vicariato provinciale sono riservate al capitolo provinciale o ad altro organismo determinato dai regolamenti provinciali, previa approvazione del superiore generale col consenso del suo consiglio.

La costituzione e la soppressione di una casa religiosa sono fatte dal superiore generale col consenso del suo consiglio, previo adempimento di quanto è richiesto dal diritto comune e dopo aver consultato l'autorità provinciale interessata.

La richiesta per la costituzione o soppressione di una casa religiosa, salve le norme del diritto, deve essere fatta al superiore generale dal superiore provinciale col consenso del suo consiglio, ed anche col consenso o consiglio di coloro che secondo i regolamenti provinciali hanno voce in materia.

105. Ogni comunità locale dovrà appartenere ad una provincia o vice-provincia o vicariato regionale. Tuttavia, se il bene della Congregazione lo richiede, il superiore generale, col consenso del suo consiglio e dopo aver consultato il superiore provinciale o vice-provinciale e rispettivi consigli, può sottoporre alcune singole case religiose alla sua immediata giurisdizione.

106. Tutte le case religiose hanno gli stessi diritti e doveri, a meno che il superiore Generale o il capitolo provinciale o il congresso della vice-provincia non abbiano stabilito diversamente.

107. Il superiore generale, con il consenso del suo consiglio, ha il diritto di accettare territori di missione e di trattare con la Santa Sede nel caso che si debbano dividere o abbandonare.

Egli stesso può, con il parere del suo consiglio, affidare tali territori a una o più province, tenendo conto della loro capacità a provvedere persone e mezzi necessari.

Le missioni che l'autorità provinciale ha accettato dal superiore generale, dipendono dalla diretta responsabilità delle province alle quali sono state affidate.

Capitolo Settimo

IL GOVERNO

La funzione dell'autorità

108. Nella Chiesa l'autorità è concessa come servizio fraterno da compiere in nome di Dio da coloro che la esercitano. Perciò quanti hanno responsabilità di governo in Congregazione devono essere attenti alle manifestazioni dello Spirito, per guidare la comunità in modo da promuovere armonicamente la crescita di ciascun religioso e il bene comune dell'istituto.

109. L'autorità e la giurisdizione collegiali competono ai capitoli generali e provinciali a norma del diritto comune, delle Costituzioni e dei Regolamenti generali.

Il consiglio generale, il consiglio provinciale, il capitolo locale e altri organismi di governo non hanno potestà collegiale, anche se il voto è deliberativo, a meno che non risulti diversamente dal diritto comune o dal nostro diritto particolare o si tratti di elezione.

Il superiore generale, provinciale e locale, osservando le norme stabilite dal diritto, agiscono di propria autorità dopo aver ottenuto il consenso del consiglio o del capitolo locale o dopo averli ascoltati.

Nel porre gli atti a norma del diritto, i superiori formano gruppo unico col loro consiglio ed esprimono il voto all'interno del medesimo.

110. Sono chiamati superiori maggiori: il superiore generale, i superiori provinciali, i superiori vice-provinciali, i vicari regionali, i loro sostituti nell'ufficio, e coloro che esercitano potestà a modo di provinciale.

Nessuno può essere scelto come superiore maggiore se non dopo almeno sette anni dalla professione perpetua. Per il superiore generale occorrono anche quarant'anni di età.

111. I superiori maggiori devono emettere personalmente la professione di fede, secondo la formula approvata dalla Santa Sede:

- a) Il superiore generale davanti al capitolo generale che lo ha eletto;
- b) gli altri superiori maggiori davanti a colui che li ha nominati o confermati oppure davanti al suo delegato.

112. Nelle elezioni risulta eletto e dev'essere proclamato tale dal preside del corpo elettivo Chi ha riportato la maggioranza richiesta dei voti, secondo il diritto comune e quello particolare. Non sono computati i voti nulli.

Anche nelle altre votazioni, la maggioranza richiesta si computa in base ai voti validi.

113. Il dinamismo nel governo e l'effettiva vitalità delle comunità non dipendono dalle sole leggi scritte. I religiosi devono cooperare al buon funzionamento del governo ad ogni livello. Se tutti accettano questa corresponsabilità, l'autorità potrà più facilmente servire la comunità a cui presiede, per il conseguimento dei fini della nostra missione nella Chiesa, ad onore e gloria di Dio e per la salvezza degli uomini.

114. Per chiedere alla Santa Sede il cambiamento o l'aggiunta di qualche disposizione delle Costituzioni sono richiesti i due terzi dei voti in due capitoli generali consecutivi.

Dopo la prima deliberazione, il superiore generale farà richiesta del rescritto temporaneo che autorizzi l'esperimento della variazione o dell'aggiunta. La richiesta di modificazione o aggiunta definitiva potrà essere inoltrata solo dopo l'approvazione del successivo capitolo generale.

115. La facoltà di interpretare le Costituzioni compete al capitolo generale e, fuori del capitolo, al superiore generale con il consenso del suo consiglio, purché l'interpretazione non sia né estensiva né restrittiva, essendo in questi casi riservata alla Santa Sede. Tuttavia la suddetta autorità della Congregazione ha la facoltà di interpretare i Regolamenti generali della Congregazione e il diritto particolare delle province e delle vice-province.

I superiori provinciali, con il consenso del loro consiglio, hanno la facoltà di interpretare il diritto particolare della provincia, ad eccezione delle norme che riguardano direttamente il superiore provinciale e suo consiglio. I religiosi hanno il diritto di ricorrere al superiore generale e suo consiglio.

116. Il superiore generale può dispensare i singoli religiosi e, con il consenso del suo consiglio, le singole case, i vicariati e le province da qualche norma disciplinare delle Costituzioni e da qualunque norma dei Regolamenti generali.

Inoltre può dispensare, con il consenso del suo consiglio, dalle disposizioni e dai decreti dei congressi e dei capitoli provinciali.

Gli altri superiori maggiori possono dispensare i singoli religiosi appartenenti alla loro giurisdizione e quelli che dimorano nel loro territorio; con il consenso del loro consiglio possono inoltre dispensare in circostanze particolari anche singole case da qualche norma disciplinare della nostra legislazione.

Il superiore locale può, in materia disciplinare, dispensare i singoli religiosi e in qualche caso anche tutta la comunità.

117. Per predicare nelle nostre chiese o oratori, occorre ai religiosi la licenza del superiore maggiore o di quello locale.

118. I religiosi della nostra Congregazione, per dare alle stampe scritti che trattino questioni di religione o di morale hanno bisogno dell'autorizzazione del superiore generale o provinciale, oltre a quella dell'autorità ecclesiastica se è richiesta.

La comunità locale

119. La vitalità della Congregazione deriva dalla sua cellula fondamentale, che è la comunità locale. In essa i passionisti, consapevoli della dignità di figli di Dio, fanno parte di una società che riconosce le legittime esigenze di corresponsabilità. Sono consapevoli del diritto e del dovere di partecipare alla formazione delle decisioni della comunità. Di conseguenza non si contentano di un'accettazione meramente passiva.

I superiori guidino i religiosi in maniera tale che questi, nell'assolvere i propri compiti e nell'intraprendere iniziative, cooperino con una obbedienza attiva e responsabile. Perciò i superiori ascoltino volentieri i religiosi e promuovano l'unione delle forze per il bene dell'istituto e della Chiesa, pur rimanendo ferma l'autorità di decidere e di comandare ciò che si deve fare¹⁰⁷.

120. Il religioso designato quale superiore non vive al di sopra né al di fuori della sua comunità. Egli è uno dei fratelli. Consapevole che il bene della comunità locale dipende in larga misura dal superiore, vede il suo compito come servizio: esercita l'autorità in spirito di servizio verso i religiosi, in modo da esprimere la carità con cui Dio li ama¹⁰⁸.

Guida i religiosi con rispetto della persona umana in modo che ciascuno si senta tenuto nella debita considerazione. Unisce la benevolenza alla fermezza e alla costanza.

Il suo servizio ai religiosi sia allo stesso tempo pastorale e organizzativo. Come pastore riunisce la famiglia di Dio in fraternità animata nell'unità e la orienta verso il Padre per mezzo di Cristo nello Spirito Santo.

107 PC 14.

108 PC 14.

Come animatore promuove le attività e le iniziative che riuniscono i religiosi in un'autentica comunità di vita, di preghiera e di apostolato¹⁰⁹.

121. In forza del principio di sussidiarietà, la comunità locale ha la libertà che le occorre per svolgere la propria attività e missione nell'ambito che le compete. E' legata in fraterna unione e dialogo con le altre comunità e concorre allo sviluppo della provincia, nel cui benessere trova aiuto, ispirazione e forza.

Le risorse della provincia infatti sono a servizio di tutti e i suoi fini sono comuni a tutti.

La provincia

122. Il capitolo provinciale è il principale organismo di autorità e di guida della provincia.

In forza del principio di sussidiarietà, molte decisioni sono demandate all'autorità provinciale, la quale ha così la potestà di attendere ai problemi della propria arca. Con ciò è accordato un equo spazio di auto-determinazione nell'ambito della missione propria della Congregazione.

123. Il capitolo provinciale è convocato per esaminare la vita della provincia, per analizzarne i problemi correnti, per programmare convenientemente il futuro, per emanare norme e decreti e per adempiere le funzioni elettive.

Sebbene non svolga funzioni di governo esecutivo, ha tuttavia la responsabilità di valutare quanto è stato fatto, alla luce delle linee direttive chiaramente definite.

124. Il superiore provinciale deve dirigere e animare le comunità e legarle in fraterna unità.

Deve essere attento alle mozioni dello Spirito e vivamente consapevole delle differenti situazioni.

Con l'aiuto del suo consiglio e degli organismi stabiliti, potrà valutare con giusta responsabilità lo stile di vita e la fedeltà delle comunità.

109 MR13.

125. Il superiore provinciale, avendo profondamente a cuore il bene dei religiosi della provincia cerchi ogni mezzo per valorizzarne volentieri le capacità, sia per il loro bene che per quello della provincia.

Svolga il suo compito additando gli obiettivi, chiarendo i valori e suggerendo motivazioni ispirate alla genuina vita passionista.

Poiché egli è il responsabile principale del buon andamento della provincia, deve organizzarne l'efficace azione, dirimere i contrasti, sorvegliare l'esecuzione dei programmi affidati dall'autorità generale o provinciale e promuovere una più stretta unione della provincia con l'intera Congregazione.

Il capitolo generale

126. La suprema autorità della Congregazione compete al capitolo generale, che ha piena giurisdizione a norma del diritto.

127. Il capitolo generale si raduna per compiere funzioni legislative ed elettive e per promuovere la fedeltà della Congregazione sia al suo progetto comunitario sia al servizio della Chiesa. Sono pertanto suoi compiti primari:

- a) discernere le manifestazioni dello Spirito nei segni dei tempi per essere forte dinamismo nel costante rinnovamento e aggiornamento;
- b) promuovere l'autentica indole della Congregazione, perché risulti evidente dovunque siano i nostri religiosi;
- c) verificare lo stato della Congregazione e chiarire gli obiettivi comuni riguardanti la nostra vita comunitaria e la nostra attività apostolica;
- d) promuovere la solidarietà e mantenere l'unità, senza per questo esigere l'uniformità;
- e) valutare l'operato del governo generale e l'attuazione dei programmi del precedente capitolo generale e del sinodo generale senza però esercitare il potere amministrativo, che dipende dal superiore generale e suoi collaboratori;
- f) eleggere il superiore generale e il suo consiglio.

128. Il capitolo generale, quale supremo organismo legislativo d'una comunità internazionale, darà ordinariamente norme e disposizioni di carattere generale, lasciando alle province il compito di portarle ad esecuzione in armonia con le diverse esigenze di cultura e di ambiente.

129. Il capitolo generale si svolgerà ogni sei anni. Ne sono membri per ufficio il superiore generale, che sarà anche preside del capitolo, i precedenti superiori generali, i consultori generali, il procuratore generale, il segretario generale, il segretario generale delle missioni, l'economista generale, i superiori provinciali e i vice-provinciali.

Se il superiore provinciale o vice-provinciale fosse impedito, vi parteciperà il primo consultore. Se anche questi fosse impedito, il consiglio provinciale sceglierà un altro.

130. Parteciperanno al capitolo generale uno o più delegati eletti dalle singole province secondo le norme dei Regolamenti generali. I Regolamenti generali possono stabilire norme per delegati di differenti gruppi, regioni o organizzazioni della Congregazione. Se un delegato fosse impedito di partecipare al capitolo, ne prenderà il posto il sostituto.

Il superiore generale e il suo consiglio

131. Il religioso che guida la Congregazione è il superiore generale. Ha giurisdizione ordinaria propria e la esercita secondo il diritto comune e particolare su tutte le province, vicariati regionali, case, religiosi e beni della Congregazione.

Il superiore generale è eletto per sei anni e può essere rieletto immediatamente una sola volta.

132. Gli elettori, ponderata ogni cosa nel Signore, procureranno con ogni diligenza di eleggere la persona che riterranno più degna di governare la Congregazione.

133. Per l'elezione del superiore generale occorrono i due terzi dei voti. Se tuttavia al quinto scrutinio non fosse ancora avvenuta l'elezione, nei successivi sia eletto chi riporterà la maggioranza assoluta dei voti.

134. Il superiore generale, avendo la giurisdizione su tutta la Congregazione, ha il diritto di voto in ogni capitolo provinciale e locale, congresso e assemblea della Congregazione.

Se, in casi straordinari, esercita direttamente la sua giurisdizione in una provincia, deve richiedere il parere o il consenso del suo consiglio tutte le volte che il superiore provinciale richiede quello del suo consiglio.

135. Il capitolo generale eleggerà almeno quattro consultori, secondo le norme dei Regolamenti generali. Costoro formano il consiglio generale e saranno di aiuto al superiore generale nel governo della Congregazione.

Il superiore generale tenga informato il suo consiglio sullo stato della Congregazione e ne esamini frequentemente insieme ad esso i problemi e gli Sviluppi.

Il superiore generale richiederà il voto deliberativo o consultivo del suo consiglio tutte le volte che è prescritto dal diritto comune o particolare.

136. Per l'elezione dei consultori generali è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti. Se questa al quinto scrutinio non fosse ancora ottenuta, si compia l'elezione tra i candidati che hanno avuto i due più alti numeri di voti nel quinto scrutinio e sia eletto chi riporterà la maggioranza assoluta dei voti.

Qualora al sesto scrutinio i candidati fossero a parità di voti, risulterà eletto il più anziano di professione e, a parità di professione, il più anziano di età.

Costoro rimangono in carica per sei anni e possono essere immediatamente rieletti una sola volta.

137. Il superiore generale e i consultori generali ottengono l'ufficio per il fatto stesso della elezione e della loro accettazione.

Compiuta l'elezione dei consultori secondo il numero stabilito, il capitolo eleggerà uno di essi come primo consultore seguendo le stesse norme dell'elezione dei consultori. Quando per qualsiasi ragione il superiore generale fosse assente, il primo consultore ne farà le veci.

Qualora si rendesse vacante l'ufficio del superiore generale, ne prenderà il posto il primo consultore fino al prossimo capitolo generale, che deve iniziare entro un anno.

138. Il superiore generale designerà, col consenso del suo consiglio, il procuratore generale, il segretario generale, l'economista generale, il segretario generale delle missioni e il postulatore generale.

Inoltre il superiore generale nominerà, col consenso del suo consiglio, i superiori locali delle case soggette immediatamente alla sua giurisdizione.

139. Se un consultore generale venisse a mancare dall'ufficio, il superiore generale, i consultori generali e il procuratore generale eleggeranno collegialmente un sostituto che durerà fino al prossimo capitolo generale.

140. I Regolamenti generali stabiliranno il quorum necessario per la validità degli atti del consiglio generale e indicheranno quali ufficiali della curia debbano sostituire i consultori generali, se fosse necessario, perché si abbia il quorum richiesto.

141. Il superiore generale, per svolgere il suo servizio pastorale nella Congregazione, compirà personalmente le visite canoniche, almeno una volta durante il suo mandato.

Tuttavia può delegare un consultore generale o altro religioso il quale, compiuta la visita, presenterà al superiore generale e suo consiglio un'accurata relazione scritta.

142. Compito precipuo del superiore generale è di garantire l'attuazione del diritto universale della Chiesa, delle Costituzioni e delle norme del capitolo generale, nella fedeltà all'ispirazione della Congregazione e nella risposta alle istanze dell'autorità della Chiesa.

Egli deve anche promuovere con mezzi opportuni lo sviluppo spirituale, dottrinale e culturale della Congregazione.

Attento ai problemi più urgenti dei nostri tempi, deve coordinare gli sforzi della nostra attività apostolica e animare il continuo rinnovamento della vita delle comunità, dei religiosi e delle loro attività. Così rafforzerà i vincoli dell'unione spirituale tra le province secondo la nostra comune vocazione.

143. Il superiore generale deve avere una comunicazione continua con le province, conoscerne i problemi, le difficoltà, i successi e gli insuccessi e sostenerle con l'incoraggiamento fraterno, la carità e la comprensione.

La visione globale della Congregazione gli sarà di aiuto nell'assistere le province. Ad esse deve dare direttive chiare sugli obiettivi della Congregazione e non deve esitare ad usare fermezza quando occorra.

Il sinodo generale

144. Il sinodo generale è prima di tutto un'assemblea che svolge il ruolo di organo consultivo e di aiuto al superiore generale.

Prende in esame la programmazione del capitolo generale e ne valuta l'attuazione; consiglia opportune iniziative per l'aggiornamento della Congregazione, suggerisce i mezzi più idonei per risolvere unitariamente i maggiori problemi, tiene viva la consapevolezza delle varie parti della Congregazione circa la responsabilità verso le altre province.

145. Il superiore generale deve ottenere il consenso del sinodo nei seguenti casi di maggiore importanza per la Congregazione:

- a) per convocare un capitolo generale straordinario;
- b) per concedere una dispensa generale dai Regolamenti generali;
- c) per approvare la costituzione, la soppressione o l'unione delle province.

146. Il superiore generale convoca il sinodo ogni due anni e inoltre quando lo ritiene opportuno col consenso del suo consiglio o quando ne facesse richiesta la maggioranza dei provinciali.

I membri del sinodo devono essere consultati circa l'agenda degli incontri e sono liberi di presentare altri argomenti per l'eventuale discussione.

147. Il superiore generale è presidente « ex officio » del sinodo. Gli altri membri sono coloro che partecipano « ex officio » al capitolo generale.

Se un superiore provinciale o vice provinciale non può partecipare al sinodo, parteciperà il loro primo consultore. Se neppure questi potesse partecipare, il consiglio deve sceglierne un altro.

Il governo provinciale

148. Il capitolo provinciale, suprema autorità di ogni provincia, è un corpo collegiale dotato di giurisdizione a norma del diritto comune e particolare.

Ogni volta che queste Costituzioni demandano qualcosa all'autorità provinciale o alla provincia senza altre specificazioni, in primo luogo e con diritto preminente si intende il capitolo provinciale.

Fuori del capitolo provinciale queste decisioni devono essere prese dal superiore provinciale con il consenso del suo consiglio. Il capitolo provinciale può richiedere il parere o il consenso anche di altri.

149. La convocazione e lo svolgimento del capitolo provinciale sono regolati dalle seguenti norme:

- a) la frequenza del capitolo provinciale sarà determinata da ciascuna provincia, ma non dovrà essere inferiore a tre anni né superiore a sei;
- b) il capitolo sarà indetto dal superiore provinciale con una lettera circolare inviata in tempo utile a tutte le case della provincia, dopo averne concordato la data di svolgimento col superiore generale;
- c) il superiore provinciale e i consultori provinciali partecipano « ex officio » al capitolo provinciale. Gli altri partecipanti « ex officio » o per altra ragione saranno indicati dal capitolo provinciale. Il numero dei delegati non deve essere inferiore al numero dei capitolari « ex officio »;
- d) il capitolo provinciale non può mutare composizione durante il suo svolgimento;
- e) il capitolo provinciale sarà presieduto con diritto di voto dal superiore generale o da un suo delegato;
- f) le norme e decreti emanati dal capitolo provinciale devono essere approvati dal superiore generale col consenso del suo consiglio.

150. Ogni provincia stabilirà il modo di elezione dei delegati e dei sostituti al capitolo provinciale.

Per l'elezione dei delegati hanno voce attiva tutti i componenti della provincia; hanno voce passiva i religiosi di voti perpetui.

151. Ad ogni provincia sarà preposto il superiore provinciale, eletto nel modo stabilito dal capitolo provinciale e confermato dal superiore generale. Egli ha potestà di giurisdizione ecclesiastica ordinaria propria su tutte le case, le persone e i beni della provincia.

La durata del suo incarico non sarà inferiore a tre anni né superiore a sei. Può tuttavia essere eletto di nuovo secondo le norme stabilite dal capitolo provinciale. Per poter essere eletto la terza e ultima volta consecutiva, si richiedono almeno i due terzi dei voti nei primi tre scrutini; diversamente non può essere rieletto.

152. Spetta al superiore provinciale compiere ogni anno personalmente, o per mezzo di un suo delegato, la visita della provincia. Terminata la visita ne trasmetterà fedele relazione scritta al superiore generale.

153. In aiuto al superiore provinciale saranno eletti i consultori, che dipenderanno immediatamente da lui.

Essi hanno voto deliberativo o consultivo secondo le prescrizioni del diritto comune o di quello particolare della Congregazione e della provincia.

154. Il capitolo provinciale determinerà:

- a) il numero dei consultori i loro compiti nel governo provinciale, il modo della loro elezione, l'ordine di precedenza fra di loro e la durata nell'ufficio;
- b) il modo di sostituzione di un consultore che lasci l'ufficio prima del tempo;
- c) chi debba fare le veci del superiore provinciale quando questi è impedito o cessa dall'ufficio.

155. Spetti al superiore generale, o al suo delegato, confermare nell'ufficio il superiore provinciale e i consultori.

156. Il capitolo provinciale determinerà gli altri principali uffici necessari al miglior funzionamento del governo della provincia e il modo di sceglierne i titolari.

157. Il presidente del capitolo ha il diritto, qualora lo giudichi necessario per gravi motivi, di riservare a sé e al suo consiglio qualche particolare questione o di chiudere il capitolo e riservare il resto dei lavori a sé e al suo consiglio, salve sempre le prescrizioni date al n. 159.

158. In qualche caso particolare, quando vi fossero gravi ragioni per farlo, il superiore generale, col consenso del suo consiglio espresso con due terzi di voti, può riservare a sé e al suo consiglio l'elezione del superiore provinciale o anche tutte le altre elezioni e nomine della provincia, salve sempre le prescrizioni del n. 159.

Se qualche membro del consiglio fosse assente o impedito, darà il suo voto in scritto.

159. Il capitolo provinciale determinerà il modo di eleggere i delegati e i loro sostituti per il capitolo generale sia ordinario che straordinario.

Le vice-province e i vicariati regionali

160. Alla vice-provincia sarà preposto il vice-provinciale e al vicariato regionale il vicario-regionale. Questi hanno giurisdizione ordinaria vicaria sulle persone, sulle case e sui beni della vice-provincia o del vicariato regionale, con gli stessi diritti e facoltà che il superiore provinciale possiede nel governo della provincia, ad eccezione di quelli che i rispettivi superiori m-aggiore si sono riservati. Avranno almeno due consultori.

161. Nel tempo stabilito si terrà il congresso della vice-provincia, convocato dal vice-provinciale col consenso del superiore generale.

In esso hanno diritto di voto « ex officio » il vice-provinciale e i suoi consultori. Il superiore generale, o il suo delegato, presiede il congresso con diritto di voto e conferma le elezioni.

162. Nel tempo stabilito si terrà il congresso del vicariato regionale, convocato dal vicario regionale col consenso del superiore generale o provinciale da cui dipende.

In esso hanno diritto di voto « ex officio » il vicario regionale, i suoi consultori, il superiore generale o provinciale da cui dipende, o il loro delegato.

Nei vicariati generali il superiore generale o il suo delegato presiede il congresso con diritto di voto e conferma le elezioni.

Nei vicariati provinciali è il superiore provinciale o un suo delegato che presiede il congresso con diritto di voto e conferma le elezioni. Quando è presente il superiore generale, egli presiede il congresso con diritto di voto, senza toglierlo al superiore provinciale o al suo delegato.

163. La vice-provincia stabilisce le norme, che devono essere approvate dal superiore generale col suo consiglio circa:

- a) la frequenza, la composizione e i compiti del congresso, nonché il modo di eleggere i delegati e i loro sostituti;
- b) il modo di eleggere il vice-provinciale e i suoi consultori; la durata nel loro ufficio, non inferiore a tre anni né superiore a sei, e la facoltà di essere rieletti;
- c) l'ordine di precedenza fra i consultori e la loro successione al vice-provinciale nel caso che occorra.

Nei vicariati regionali tali norme sono stabilite o approvate dal superiore generale o dall'autorità provinciale da cui dipende.

Il vicariato regionale è tenuto ad osservare anche le prescrizioni vigenti nella provincia (dalla quale dipende) a meno che non si stabilisca esplicitamente il contrario.

164. Per le altre materie concernenti il governo delle province e delle case si devono osservare le prescrizioni del diritto comune e di quello particolare.

La comunità locale

165. Ad ogni comunità locale sarà preposto un superiore, che ha potestà di giurisdizione sulle persone e sui beni della casa.

Il capitolo provinciale stabilirà le norme per l'elezione o per la nomina del medesimo e per la sua durata nell'ufficio, che non può prolungarsi oltre il quadriennio.

Se i superiori locali sono eletti, devono essere confermati dal superiore provinciale; se invece sono nominati dal superiore provinciale, sia premessa una opportuna consultazione.

I superiori locali possono essere immediatamente rieletti nella medesima casa una sola volta. Da questa norma può dispensare per giusta causa il superiore generale, ma solo per due volte.

In ogni comunità locale vi sia ordinariamente vicario ed economo distinto dal superiore.

166. Il superiore generale col consenso del suo consiglio, oppure il superiore provinciale col consenso del suo consiglio e con l'approvazione del superiore generale, può rimuovere dall'ufficio un superiore locale per gravi ragioni e dopo averne attentamente valutato la condotta.

167. Il capitolo locale svolge la funzione di consiglio del superiore della casa.

L'autorità provinciale stabilirà le norme circa la frequenza e la composizione dei capitoli locali e le materie per le quali è richiesto il voto consultivo o deliberativo.

Il superiore provinciale, col consenso del suo consiglio e per gravi cause da notificare alla comunità, può disporre diversamente da quanto sia stato deciso nel capitolo locale.

Capitolo Ottavo

I BENI TEMPORALI

I beni temporali

168. La pratica della povertà sia sincera ed autentica. Risplenda nella comunità, nella provincia e nella Congregazione. Sia evitata ogni forma di lusso, di guadagno e di accumulazione dei beni. Siamo lieti dell'indispensabile in uno stile di vita semplice e frugale.

169. Hanno diritto ad acquistare, possedere, amministrare ed alienare i beni temporali, a norma del diritto particolare e comune: la Congregazione, le province, le vice-province, i vicariati regionali e le case dotate di personalità giuridica. Se, a giudizio del capitolo provinciale, beni immobili e rendite stabili sono necessari al sostentamento dei religiosi e allo sviluppo dell'apostolato, una provincia può possederli, rispettando sempre le esigenze della povertà.

La stessa facoltà e nello stesso modo vale per una vice-provincia ed un vicariato regionale.

170. La prima risorsa economica è l'assiduo lavoro di tutti i religiosi. Accettiamo la retribuzione del nostro lavoro come maniera di vivere la povertà. Cureremo di mantenere, per quanto possibile, il distacco dalle retribuzioni economiche dei nostri ministeri, vivendo in atteggiamento di generosità nella comunicazione della Parola della Croce.

171. Accettiamo con gratitudine le offerte dei benefattori e manifestiamo loro riconoscenza procurando che si sentano spiritualmente uniti alla Congregazione e partecipi della nostra attività apostolica.

172. L'amministrazione dei beni che la Congregazione possiede è rivolta ad assicurare e salvaguardare le risorse necessarie al mantenimento dei religiosi e allo sviluppo dell'apostolato.

E' necessario che gli amministratori siano a conoscenza delle conseguenze sociali degli investimenti effettuati.

Essi devono valutare le entrate per le spese ordinarie e provvedere prudentemente Per quelle straordinarie, che senza dubbio accompagnano la sana crescita della Congregazione.

173. I religiosi preposti all'amministrazione dei beni temporali abbiamo una adeguata competenza per il proprio ufficio. Gli stessi, inoltre, a qualunque livello (generale, provinciale, locale) rispettando sempre quanto prescritto dal diritto comune e particolare, godono delle necessarie facoltà per espletare effettivamente il loro ufficio.

174. Il superiore provinciale, con voto deliberativo del suo consiglio, o un suo delegato, osservato quanto prescritto dal diritto comune e dentro i limiti definiti dal superiore generale con il suo consiglio, potrà acquistare e alienare beni immobili, ricevere e dare denaro in prestito, fare permuta e compiere gli altri atti amministrativi necessari come rappresentante della Congregazione nell'ambito della sua provincia.

175. Ciascuna casa si preoccupi di dare anche nell'amministrazione dei beni la più visibile testimonianza di povertà.

Questo esige particolare attenzione nell'uso dei mezzi economici e dei beni a disposizione. Lo sperpero e la trascuratezza nell'uso dei beni temporali non solo arreca danno all'economia, ma offende anche la povertà religiosa.

In ogni provincia, si promuoverà lo spirito di corresponsabilità tra i religiosi per i problemi economici sia della propria casa che della provincia.

176. Tutte le case della Congregazione si mostrino unite dal vincolo della mutua carità.

Il superiore generale o provinciale con il consenso del loro consiglio e dopo aver dialogato con i principali interessati, secondo quanto suggerirà la prudenza, la necessità e la carità, può disporre dei beni di qualsiasi parte, rispettivamente della Congregazione e della provincia, per venire in aiuto alle altre.

177. Tutte le case hanno il dovere di dare aiuto economico all'amministrazione provinciale, secondo le norme della competente autorità.

E' responsabilità di tutte le province sostenere economicamente l'amministrazione generale.

CONCLUSIONE

178. Queste sono le Costituzioni della Congregazione della Passione di Gesù Cristo. Esse interpretano la Regola di San Paolo della Croce e sono state elaborate secondo lo spirito del Concilio Vaticano II.

Approvate dall'autorità della Chiesa, sono norma e cammino sicuro per la nostra vita consacrata nella Congregazione della Passione.

Al termine delle Costituzioni ricordiamo quello che il nostro Santo Fondatore raccomandò prima di morire: la carità fraterna, più di ogni altra cosa, lo spirito di orazione, di solitudine e di povertà e l'amore filiale alla santa madre Chiesa, perché la Congregazione risplenda come il sole al cospetto di Dio e dei popoli¹¹⁰.

*La Passione di nostro Signore Gesù Cristo sia sempre nei nostri cuori.
Amen.*

110 Processi, III, pp. 491-493.

I N D I C E

Decreto

Spiegazione delle sigle

Regole e Costituzioni 1775

- Capo I - Del fine della Congregazione
- Capo II - Dove dovranno fondarsi i ritiri
- Capo III - Come debba essere la chiesa e casa di ritiro
- Capo IV - Di ciò che dovrà osservarsi prima di entrare in Congregazione
- Capo V - Del vestimento dei religiosi
- Capo VI - Di ciò che dovrà osservarsi prima di ricevere i novizi
- Capo VII - Del modo di vestire i religiosi della Congregazione
- Capo VIII - Dell'elezione e dell'ufficio del maestro dei novizi
- Capo IX - Della probazione dei novizi
- Capo X - Di chi dovrà ammettersi alla professione dei voti semplici
- Capo XI - Del modo di fare la professione dei voti semplici
- Capo XII - Dell'osservanza dei voti, e prima dell'ubbidienza
- Capo XIII - Della povertà
- Capo XIV - Della povertà che dovrà osservarsi nelle chiese e case della Congregazione
- Capo XV - Della castità
- Capo XVI - Del voto di promuovere presso i cristiani la devozione e grata memoria alla Passione e Morte di Nostro Signore Gesù Cristo
- Capo XVII - Del digiuno da osservarsi in questa Congregazione
- Capo XVIII - Del modo di osservare il digiuno in Congregazione
- Capo XIX - Degli altri esercizi spirituali della Congregazione
- Capo XX - Di ciò che debba farsi dai fratelli laici
- Capo XXI - Dell'orazione
- Capo XXII - Dello studio
- Capo XXIII - Del modo di predicare, e dei principali doveri dei Missionari
- Capo XXIV - Del modo da tenersi nel fare le Missioni
 - § I - Di ciò che dovranno fare i missionari prima di uscire dal Ritiro
 - § II - Dell'elezione dei ministri e distribuzione delle principali azioni della missione
 - § III - Del cibo da prendersi in casa dei benefattori
 - § IV - In qual misura debbano trattare fra di loro
 - § V - Avvisi da assolutamente osservarsi
 - § VI - Di ciò che dovranno fare ritornati al Ritiro
- Capo XXV - Del silenzio
- Capo XXVI - Della ricreazione
- Capo XXVII - Di ciò che si deve fare in refettorio
- Capo XXVIII - Della distribuzione degli impieghi da farsi dal Superiore ogni sera
- Capo XXIX - Del riposo della notte
- Capo XXX - Dell'elezione dei Superiori della Congregazione
- Capo XXXI - Dei superiori delle case particolari e loro governo
- Capo XXXII - Del capitolo da farsi ogni venerdì
- Capo XXXIII - Del modo di andare in viaggio e del non intrigarsi i religiosi nelle cose dei secolari
- Capo XXXIV - Regolamento o sia metodo per gli esercizi spirituali da farsi nel luogo o città vicina al ritiro
- Capo XXXV - Delle penitenze della Congregazione
- Capo XXXVI - Delle penitenze da imporsi ai trasgressori delle regole e costituzioni
- Capo XXXVII - Dei religiosi infermi
- Capo XXXVIII - Ciò che dovrà compiersi nella morte dei religiosi; dei sacrifici ed orazioni da farsi sì per i medesimi che per i benefattori defunti della Congregazione

Breve di Pio VI

Costituzioni della Congregazione della Passione

1° I Fondamenti della nostra vita

La vocazione passionista
La nostra consacrazione alla Passione di Gesù
I consigli evangelici
La povertà
La castità
L'obbedienza

2° La vita comunitaria

La vita comunitaria

3° La comunità in preghiera

Principi generali
L'Eucarestia
La liturgia delle ore
La « lectio divina » e la lettura spirituale
L'orazione mentale
La solitudine
La penitenza
Il sacramento della riconciliazione
La direzione spirituale

4° La comunità apostolica

La comunità apostolica
La Passione di Cristo nella nostra attività apostolica
La dimensione comunitaria del nostro apostolato
I campi della nostra attività apostolica

5° La formazione alla nostra vita

La formazione in generale
La formazione nel pre-noviziato e nel noviziato
L'ammissione alla Congregazione e agli ordini
L'uscita e la dimissione dei religiosi

6° La costituzione della Congregazione

La costituzione della Congregazione

7° Il governo della Congregazione

La funzione dell'autorità
La comunità locale
La provincia
Il capitolo generale
Il superiore generale e il suo consiglio
Il sinodo generale
Il governo provinciale
Le vice-province e i vicariati regionali
La comunità locale

8° I beni temporali

I beni temporali
Conclusione

Indice analitico